

N.R.G. 13-1/2023



TRIBUNALE DI NUORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO MINORE

nel procedimento di concordato minore RG 13-1/2023

a seguito del ricorso depositato in data 15 novembre 2023, nell'interesse dei sig. **Andrea Mameli** (MML NDR 72E29 B354O), nato a Cagliari il 29.05.1972 e residente in Nuoro in Via La Maddalena n. 1, e di **Giovanna Lara** (LRA GNN 68R60 F979X), nata a Nuoro il 20.10.1968 e ivi residente in via Peppino Catte n. 83, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al presente atto, dall'Avv. Sara Pala (PLA SRA 77T65 G015P), iscritta al Foro di Tempio Pausania, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale sito in Olbia, via Acquedotto n. 37 (pec: avvsarapala@puntopec.it; fax: 0789.28152) col quale si chiedeva a codesto Tribunale l'accesso alla procedura di concordato minore, osserva:

La relazione dell'OCC dà atto e documenta quanto segue:

ricorrono i presupposti di cui al D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022, e cioè:

- a) risultano essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022;
- b) hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo, ovvero revoca o cessazione;
- e) non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- g) non risulta abbiano commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

La proposta di Concordato Minore come formulata dai Debitori è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 75 del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022; in particolare:



- la documentazione relativa ai redditi conseguiti negli ultimi tre anni;
- l'elenco di tutti i beni dei Debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
- gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione anni.

I ricorrenti sono stati membri della stessa famiglia e intendono presentare un'unica procedura di composizione della crisi, atteso che l'indebitamento ha un'origine comune ai sensi dell'art. 66 CCII.

Le masse attive e passive rimangono distinte.

I debiti sono sorti in funzione del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione di Nuoro in via La Maddalena (unico bene immobile in comunione dei debitori), dal mutuo stipulato dal sig. Mameli per l'acquisto dell'immobile sito in Tortolì via Canonico Melis, garantito con fidejussione dalla sig.ra Lara, e, infine, dalle cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per contributi Inps e per altri tributi, questi ultimi tutti imputabili e gravanti solo sul sig. Mameli. Occorre rilevare che i crediti derivanti dal mutuo ipotecario del 11.04.2007 e dal mutuo garantito da fidejussione del 29.07.2003 sono entrambi stati acquisiti dal creditore Maior Spv S.r.l., il quale, ad oggi, vanta nei confronti dei ricorrenti un credito complessivo pari ad euro 237.000/00. In ogni caso, tra i valori patrimoniali passivi che possono stimarsi, si rileva che sul sig. Andrea Mameli grava la parte più cospicua del debito.

Il debito complessivo della sig.ra Lara è pari ad euro 118.500,00.

Il debito complessivo del sig. Mameli è pari ad euro 452.693,48.

Il debito residuo totale accertato è pari a € 571.193/48, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.820,88.

La situazione patrimoniale dei ricorrenti, alla data di presentazione del ricorso, evidenzia i seguenti valori:

Patrimonio immobiliare Lara Giovanna

- 1) Abitazione di tipo signorile Cat. A1, sita in Nuoro, Via La Maddalena n. 1, diritto di proprietà 50/100
- 2) Abitazione di tipo civile Cat. A2, sita in Nuoro, Via Monte Jaca snc, diritto di proprietà 100/100
- 3) Autorimessa Cat. C6, sita in Nuoro, Via Monte Jaca, diritto di proprietà 100/100
- 4) Fabbricato per speciali esigenze di un'attività industriale cat. D7 sito in Nuoro, Via Funtana Buddia diritto di proprietà 22/100
- 5) Laboratorio per arti e mestieri Cat. C3 sito in Nuoro, Via Funtana Buddia diritto di proprietà 22/100



Patrimonio immobiliare Mameli Andrea

- 1) Abitazione di tipo economico Cat. A3 sita in Tortolì, Via Celestino Melis snc diritto proprietà 100/100
- 2) Abitazione di tipo signorile Cat. A1 sita in Nuoro, Via La Maddalena n. 1, diritto di proprietà 50/100
- 3) Terreno agricolo sito in Quartu Sant'Elena, diritto di proprietà 16/100
- 4) Autorimessa Cat. C6, sita in Quartu San'Elena, Via Ciro Menotti snc, diritto di proprietà 100/100
- 5) Abitazione di tipo economico Cat. A3 sita in Quartu Sant'Elena, Via Ciro Menotti n. 18, diritto di proprietà 100/100
- 6) Terreno agricolo sito in Selargius, diritto di proprietà 0,02/100

Per quanto concerne le capacità reddituali dei debitori, sono stati presi in considerazione sia i redditi personali, al netto delle eventuali spese indispensabili al sostentamento familiare, che quelli relativi all'impresa, rilevati dal conto economico aziendale degli ultimi 2 anni.

Tabella 13: Sintesi Attivo per Concordato Minore

A - Reddito mensile personale e MOL impresa	Mameli (1810,74) (Lara 2243)
B- Spese mensili personali	Mameli 810,00 Lara 630,00

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	1.820,88	691,36
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	78,83%	26,45%
Reddito mensile per spese (A-C)	1440 (spese lara mameli)	

La rata che si propone si attesta al 26,45% della capacità reddituali del debitore (reddito personale e MOL impresa), al di sotto del 35% del "merito creditizio", come previsto dal T.U.B. art. 124

Con riferimento ai beni mobili registrati di proprietà dei ricorrenti, invece, si rileva che i debitori sono proprietari di due automobili, le quali, essendo state immatricolate diversi anni fa, sono di valore esiguo, in particolare, il sig. Mameli è proprietario della Fiat Punto immatricolata nell'anno 2006 e targata DD354CA; la sig.ra Lara è proprietaria della Mini Cooper immatricolata nell'anno 2007 e targata DJ455CV.

Dati reddituali personali	
Attuale reddito netto mensile del sig. Mameli	1810,74 €
Attuale reddito netto mensile della sig.ra Lara	2243,00 €
Totale Reddito Mensile ricorrenti	4053,74€
Spese complessive per sostentamento familiare	1.440,00 €
TOTALE REDDITO AL NETTO DELLE SPESE MENSILI	2613,74€



Andrea Mameli

Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 255.750,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare (media retribuzione netta annuale)	€ 21.728/anno

Giovanna Lara

Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 157.554,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare (media retribuzione netta annuale)	€ 26.924/anno

La proposta è da inquadrare in una procedura di composizione della crisi familiare, in quanto, il debito dei proponenti, pur non essendo più familiari, ha origine comune, in conformità dell'art. 66 c. 1 CCII.

Segnatamente, poiché la natura del debito del Sig. Mameli è prevalentemente legata all'attività di rappresentante che svolgeva in precedenza e lo stesso ha proseguito l'attività di libero professionista quale psicologo/educatore presso diversi Enti, per risolvere la crisi da sovraindebitamento, in cui lo stesso si trova, si è dovuti ricorrere alla procedura di concordato minore misto: sia in continuità (74 1 c CCII) sia liquidatorio (74 2 c. CCII). All'interno del concordato, infatti, si propone che vengano liquidati gli immobili non necessari al fine della prosecuzione dell'attività professionale, il ricavato dei quali verrà integralmente utilizzato per il soddisfacimento dei creditori privilegiati immobiliari, e in aggiunta al detto ricavato viene destinata una quota dei redditi mensili di entrambi i proponenti che verrà imputata alle spese di procedura, al saldo dei creditori privilegiati immobiliari e di quelli privilegiati mobiliari, ciò al fine, con detta procedura di assicurare ai creditori, dandone loro certezza, di essere soddisfatti in misura più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio del nucleo familiare.

Per quanto riguarda la proponente Giovanna Lara, occorre evidenziare, che per la composizione del sovraindebitamento della stessa, pur essendo un consumatore, a differenza del Sig. Mameli che è un libero professionista, in virtù di detta ultima circostanza, si debba far ricorso all'applicazione dell'art. 66 c.c.i.i. (procedure familiari), ove al 1 c. ultimo cpv si legge *“quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo”* e quindi alla procedura maggiore che in ipotesi è il concordato minore.

La proposta prevede:

Liquidazione patrimonio immobiliare Sig. Mameli all'interno del presente concordato minore:

Descrizione	Valore di realizzo ipotetico (Perizia Giurata)	Data Vendita
Abitazione di tipo economico cat. A/3, sita a Tortoli (NU), in Via Canonico Celestino Melis snc (Foglio:10 Particella:2320 Sub:5)	84.500,00 (Doc. 64)	Post omologa
Autorimessa (senza fine di lucro) cat. C/6, sita a Quartu Sant'Elena (CA), in Via Ciro Menotti snc (Foglio:33 Particella:2625 Sub:7)	6.250,00 (Doc.65)	Post Omologa
Abitazione di tipo economico cat. A/3, sita a Quartu Sant'Elena (CA), in Via Ciro Menotti n. 18 (Foglio:33 Particella:2625 Sub:16)	108.000,00 (Doc.66)	Post omologa

Oltre ciò, la sig.ra Lara garantirebbe, con il proprio reddito netto mensile, il pagamento del 50% dei compensi dell'O.C.C. nonché il pagamento, sempre nella misura del 50%, delle spese della procedura connessa per la liquidazione dei beni offerti dal sig. Andrea Mameli, quest'ultima contribuzione deve considerarsi finanzia esterna ex art. 74 2 c. c.c.i.i. L'altra metà delle spese relative ai compensi dell'OCC



nonché necessarie per la vendita degli immobili all'interno della presente procedura a cui provvederanno ex art. 81 ccii direttamente i proponenti sotto la vigilanza dell'OCC verrà corrisposta dal sig. Mameli.

I creditori saranno soddisfatti come segue:

- 100% delle spese prededucibili quantificate in euro 13.627,29 per l'OCC, per cui l'acconto verrà versato a far data dal deposito del ricorso.
- 100% al creditore privilegiato immobiliare Maior Spv S.r.l. pari ad euro 237.000/00
- 29,398% al creditore privilegiato mobiliare Inps per un importo di euro 26.925,25 rateizzati in 120 mesi.
- 7,035% all'ente creditore privilegiato mobiliare relativamente a tutti i Tributi dovuti all'Amministrazione finanziaria centrale ed amministrativa locale per una somma complessiva di euro 17.599,33 rateizzati in 120 mensilità.
- 5% all'ente creditore in chirografo per la parte inerente ai debiti dovuti in virtù di sanzioni civili all'amministrazione finanziaria centrale ed amministrativa locale

Rilevato che:

- si è provveduto, alla pubblicazione del decreto di apertura nel sito del Tribunale di Nuoro;
- l'OCC ha comunicato ai creditori (Maior s.p.v. s.r.l., Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle entrate di Nuoro, Comune di Tortolì, Inps Cagliari, Comune di Nuoro, Comune di Quartu Sant'Elena, Agenzia delle entrate, Registro Imprese Nuoro, Comune di Monastir, Comune di Sassari) il decreto e la proposta di concordato e chiesto di esprimere un voto favorevole o dissenziente entro e non oltre 30 giorni dalla notifica avvenuta il 15.12.2023. I creditori si sarebbero dovuti esprimere entro il 14.01.24.
- Entro detto termine è pervenuto il voto favorevole del Comune di Tortolì e unicamente il voto contrario della Polizia Municipale di Cagliari espresso sia direttamente che per il tramite del Comune di Cagliari. Ed in ogni caso non sono pervenute osservazioni o altri voti contrari.

Di seguito si riportano le percentuali di voto:

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi liquidatoria	Valore del Debito ipotesi liquidatoria	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio	% Voto
Mutuo Ipotecario immobiliare (Privilegiato immobiliare)	1 - Maior Spv S.r.l.	165.000,00	100%	64.684,55	100,000%	165.000,00	0,000%	0,000%
Contributi (Privilegiato mobiliare)	2 - INPS - Cagliari	79.762,00	29,397%	26.924,78	29,398%	26.925,25	70,602%	26,529%
Tributi (Privilegiato mobiliare)	3 - Agenzia delle Entrate - Riscossione	236.651,06	7,035%	17.425,71	7,035%	17.425,71	92,965%	71,747%
Tributi (Privilegiato mobiliare)	4 - Comune di Nuoro	1.549,84	7,035%	109,03	7,035%	109,03	92,965%	0,449%
Mutuo Ipotecario immobiliare (Privilegiato immobiliare)	1 - Maior Spv S.r.l.	72.000,00	100,000%	72.000,00	100,000%	72.000,00	0,000%	0,000%
Sanzioni Civili (Chirografario)	4 - Comune di Nuoro	1.584,25	5,000%	79,21	5,000%	79,21	95,000%	0,459%
Tributi (Privilegiato mobiliare)	5 - Comune di Tortolì	838,86	7,035%	59,01	7,035%	59,01	92,965%	0,243%



Tributi (Privilegiato_mobiliare)	6 - Comune di Quartu S. Elena	818,46	7,035%	57,58	7,035%	57,58	92,965%	0,237%
Sanzioni Civili (Chirografario)	7 - Comune di Sassari	127,61	5,000%	6,38	5,000%	6,38	95,000%	0,037%
Sanzioni Civili (Chirografario)	8 - Comune di Monastir	801,25	5,000%	40,06	5,000%	40,06	95,000%	0,232%
Sanzioni Civili (Chirografario)	9 - Comune di Cagliari	233,44	5,000%	11,67	5,000%	11,67	95,001%	0,068% negativo

P.Q.M.

Letto l'art. 80 CCII, in presenza delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII, omologa il concordato minore proposto da Andrea Mameli e Giovanna Lara;

dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;

dispone che il commissario giudiziale, dott.ssa Luisa Muggianu, vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al giudice designato eventuali irregolarità;

dispone che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura del commissario giudiziale sul sito del Tribunale di Nuoro, con oscuramento dei dati sensibili, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti;

conferma che sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

prescrive che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'art. 78 comma 2 lett. B) CCII;

dispone che terminata l'esecuzione il commissario giudiziale presenti al giudice una relazione finale;

ribadisce che, eseguito integralmente e correttamente il piano, l'occ ed il commissario giudiziale dovranno richiedere al giudice la liquidazione del compenso (art. 81 comma 4 CCII);

manda la cancelleria per le comunicazioni di rito;

dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Nuoro, in data 29 febbraio 2024

Il Giudice

Dott. Riccardo De Vito



